

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Videolezione 17.2– Il reato: nozione e struttura

Introduzione

Salve, mi chiamo Silvia Astarita e mi occupo...

In questa lezione forniremo preliminarmente una definizione di reato e fisseremo alcuni concetti chiave propri della teoria generale del reato, quali:

- il soggetto attivo e passivo del reato
- l'oggetto giuridico e materiale del reato
- definendo, infine, il concetto di imputabilità

Analizzeremo poi:

- le pene, principali ed accessorie, previste dal codice penale in funzione della classificazione dei reati in delitti e contravvenzioni
- e la struttura del reato nei suoi elementi essenziali ed accidentali

Il quadro normativo di riferimento è essenzialmente coincidente con il Libro I del Codice penale, intitolato "Dei reati in generale", con particolare riferimento ai Titoli II, III, e IV.

Definizione di reato

Prima di cominciare la nostra lezione, la cosa più importante è definire che cosa si intende per reato!

In realtà, una definizione di reato esaustiva, sotto il profilo tecnico, non è agevole.

Dal punto di vista formale, può dirsi che il reato è un fatto giuridico:

- volontario
- illecito
- tipico
- nominativamente e tassativamente previsto come tale dalla legge

al cui verificarsi l'ordinamento prevede l'irrogazione di una sanzione penale.

Aderendo ad una più moderna nozione formale-sostanziale che tenga conto del quadro dei valori costituzionali di riferimento, per reato si intende:

- un fatto giuridico umano e volontario
- previsto come tale dalla legge (principio di legalità)
- in modo tassativo e predeterminato nei suoi elementi costitutivi (principio di tassatività e determinatezza)
- materialmente riferibile al soggetto agente secondo criteri di imputazione soggettiva (principio di soggettività)

- offensivo di beni giuridicamente tutelati (principio di offensività)
- al cui verificarsi l'ordinamento fa discendere l'irrogazione di una pena o sanzione penale.

Dalla definizione fornita consegue che non tutto ciò che è antigiusdittico o illecito costituisce reato, ma esclusivamente quelle condotte alle quali consegue l'irrogazione di una sanzione penale.

L'illecito penale (reato) si distingue pertanto in forza della sanzione irrogata dall'illecito amministrativo e dall'illecito civile.

Al verificarsi di un illecito amministrativo seguirà l'irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre alla commissione di un illecito civile seguirà l'irrogazione di una sanzione civile.

Soggetto attivo e soggetto passivo del reato

Prima di affrontare gli aspetti correlati alla struttura del reato, è opportuno fissare alcuni concetti chiave.

In primo luogo, essendo il reato (come abbiamo detto) un fatto umano, soggetto attivo del reato è la persona fisica che lo pone in essere.

Sotto questo aspetto, è bene fare 2 precisazioni:

- 1) il nostro ordinamento ha esteso alcuni principi cardine del diritto penale in punto di responsabilità anche alle persone giuridiche. Nello specifico, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti dipendenti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso
- 2) un reato può anche essere commesso da più persone in concorso fra loro (art. 110 c.p.). Si parla, in tal caso, di reati a concorso eventuale laddove, al contrario, se la fattispecie incriminatrice per la sua configurabilità richiede necessariamente il concorso di più soggetti (es. art. 416 c.p., associazione per delinquere), si parla di reati a concorso necessario.

Il soggetto passivo del reato, invece, è il titolare del bene giuridico oggetto di tutela penale.

Di norma, il soggetto passivo del reato coincide con il soggetto danneggiato, vale a dire con colui che vanta una pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore dell'illecito penale. Talvolta, tuttavia, soggetto passivo e danneggiato non coincidono (es. omicidio, art. 575 c.p. in cui il soggetto passivo del reato è la vittima, mentre il soggetto danneggiato è, in ipotesi, il congiunto legittimato a costituirsi parte civile in sede penale o comunque ad agire in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non, derivante dal reato).

I reati, poi, a seconda che possano essere compiuti da chiunque, oppure esclusivamente da alcune categorie di soggetti, si distinguono in due principali categorie:

- reati comuni, cioè quelli che possono essere realizzati da chiunque (ad es. un furto, regolato dall'art. 624 c.p.)
- oppure reati propri, cioè quelli che possono essere realizzati esclusivamente da chi riveste una specifica funzione, ruolo o qualità o che versi in una specifica posizione (ad es. il peculato, regolato dall'art. 314 c.p.)

L'imputabilità

Proseguendo nella nostra trattazione, uno dei presupposti fondamentali ai fini della punibilità del fatto in capo al soggetto attivo del reato è la sua imputabilità.

L'art. 85 c.p. prevede infatti che nessuno possa essere punito per aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato se, nel momento in cui l'ha commesso, non era imputabile.

Il difetto di imputabilità, dunque, esclude la punibilità del fatto in capo al suo autore.

Ma cos'è l'imputabilità?

L'imputabilità è la capacità di intendere e di volere dell'autore dell'illecito e può definirsi nella capacità del soggetto agente di capire cosa sta facendo, cioè di avere, nel momento in cui pone in essere un determinato comportamento, cognizione piena del disvalore sociale del fatto e delle conseguenze lesive della propria condotta.

L'imputabilità, inoltre, va valutata in astratto ed in concreto, con riguardo al momento del fatto.

Facciamo degli esempi per chiarire meglio questi concetti:

- Prendiamo in esame l'ipotesi in cui un soggetto sia incapace di intendere e di volere al momento del fatto, essendo stato indotto in tale condizione da altri. In questo caso il legislatore ha previsto che del reato commesso dalla persona resa incapace debba rispondere chi ha cagionato lo stato d'incapacità (art. 86 c.p.)
- Al pari, l'imputabilità non è esclusa, ed il soggetto sarà punibile, laddove egli stesso si sia messo in una condizione di incapacità di intendere e di volere al fine di commettere un reato o di prefigurarsi una scusa (art. 87 c.p.). È questa la teoria della c.d. actio libera in causa che consente di anticipare il giudizio di rimproverabilità al momento in cui il soggetto, consapevolmente, abbia deliberatamente scelto di porsi in uno stato di incapacità

Cause di esclusione o di attenuazione dell'imputabilità

Esistono, tuttavia, delle cause di esclusione o di attenuazione dell'imputabilità. Vediamole in dettaglio...

In via generale, l'imputabilità è esclusa, per espressa previsione normativa, nei riguardi del minore infraquattordicenne (art. 97 c.p.).

Ai sensi dell'art. 98 c.p. è invece imputabile, ma la pena in tal caso è diminuita, il minore infradiciottenne, che abbia già compiuto quattordici anni, sempreché abbia capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Nello specifico, escludono o attenuano l'imputabilità:

- il vizio totale e parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.)
- l'ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore (art. 90 c.p.)
- l'aver commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p.)
- il sordomutismo (art. 96 c.p.)

Quanto allo stato di ubriachezza ed all'uso di sostanze occorre precisare che:

- se tale stato non deriva da caso fortuito o da forza maggiore esso non esclude né diminuisce l'imputabilità
- se il soggetto si pone in tale condizione al fine di commettere il reato o di preconstituirsì una scusa, la pena verrà aumentata (art. 92 c.p.)

La pena inoltre è aumentata anche nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto in stato di ubriachezza abituale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze (art. 94 c.p.).

Non escludono, né diminuiscono l'imputabilità, gli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.).

Il codice penale, inoltre, prevede una serie di stati o condizioni soggettive che escludono, ovvero determinano una attenuazione della capacità di intendere e di volere, circostanza da accertarsi nel caso concreto.

Nel primo caso, il soggetto non sarà ritenuto imputabile. Nel secondo, sussistendo l'imputabilità, ma risultando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto grandemente compromessa, il soggetto risponderà del reato, ma fruirà di una diminuzione della pena.

Oggetto giuridico ed oggetto materiale

L'oggetto materiale del reato è il soggetto persona fisica, ovvero l'oggetto materiale, sul quale ricade la condotta criminosa.

Quest'ultimo va tenuto distinto dall'oggetto giuridico del reato, che invece è l'interesse o il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

In relazione all'oggetto giuridico, i reati possono distinguersi nelle due grandi categorie dei:

1. reati monoffensivi
2. reati plurioffensivi

a seconda che la condotta penalmente rilevante leda uno o più beni giuridici contemporaneamente.

La sanzione penale: le diverse specie e la distinzione fra delitti e contravvenzioni

Fissati alcuni concetti essenziali, analizziamo adesso le diverse specie di pene previste dal codice, funzionali alla distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni.

Le norme penali incriminatrici, quelle norme cioè che individuano singole fattispecie di reato, contenute nella parte speciale del codice penale, ovvero in altre disposizioni legislative, prevedono che alla commissione di un reato segua la irrogazione di una pena.

Le pene previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali si distinguono in:

- pene principali
- pene accessorie

a seconda che la pena, prevista fra un minimo ed un massimo c.d. edittale, debba essere determinata dal Giudice in sentenza (pene principali), ovvero consegua per legge alla condanna (pene accessorie).

Inoltre, a seconda che incidano sulla libertà personale o sul solo patrimonio del condannato, le pene si distinguono in:

- pene detentive
- pene pecuniarie

Sono pene detentive principali (art. 18 c.p.):

- l'ergastolo (art. 22 c.p. - pena detentiva perpetua)
- la reclusione (art. 23 c.p. - pena detentiva da 15 giorni a 24 anni)
- l'arresto (pena detentiva da 5 giorni a 3 anni)

In ordine all'arresto, previsto come pena principale restrittiva della libertà personale per le contravvenzioni, questo va distinto dall'arresto in flagranza di reato (o quasi flagranza), obbligatorio o facoltativo, misura precautelare prevista per talune fattispecie di reato dagli artt. 380-383 c.p.p.

Tornando alla nostra analisi, sono pene pecuniarie principali:

- la multa (art. 24 c.p.);
- l'ammenda (art. 26 c.p.)
-

Il tipo di pena astrattamente prevista dal legislatore è alla base della principale distinzione dei reati in due categorie (art. 39 c.p.):

- delitti
- contravvenzioni

Dunque, sono delitti quei reati astrattamente puniti con le seguenti pene:

- ergastolo
- reclusione
- multa

Sono contravvenzioni quei reati puniti astrattamente con le seguenti pene:

- arresto
- ammenda

Con riguardo alle pene accessorie, esse sono:

- per i delitti:
 - l'interdizione dai pubblici uffici
 - l'interdizione da una professione o da un'arte
 - l'interdizione legale
 - l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
 - l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro
 - la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
-
- per le contravvenzioni:
 - la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
 - la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le ulteriori pene accessorie previste per i delitti, ma qualificate comuni alle contravvenzioni dalla legge.

La struttura del reato: teoria della bipartizione e della tripartizione

Passiamo ora a considerare quali sono gli elementi costitutivi del reato.

La dottrina penalistica ha da sempre distinto nel reato:

- elementi essenziali (o costitutivi), la cui sussistenza è imprescindibile ai fini della configurabilità dell'illecito penale
- ed elementi accidentali previsti dal legislatore, ma non essenziali ai fini della sussistenza dell'illecito penale, che assumono rilevanza ai fini della determinazione della pena aggravandola o attenuandola (es. circostanze aggravanti e attenuanti)

Analizziamo gli elementi essenziali del reato alla luce delle due principali teorie elaborate in dottrina, quella della bipartizione e quella della tripartizione.

Comune ad entrambe, è la individuazione di due elementi fondamentali:

1. l'elemento oggettivo (o materiale)
2. e l'elemento soggettivo (o psicologico)

Diverso è il peso che le due teorie attribuiscono all'ulteriore elemento della anti giuridicità, vale a dire la contrarietà del fatto all'ordinamento giuridico.

Analizziamo più approfonditamente entrambe le teorie...

Teoria della bipartizione

Secondo la teoria della bipartizione, l'anti giuridicità non è elemento costitutivo del reato, ma ne costituisce l'essenza.

In questa prospettiva, le cc.dd. cause di giustificazione rappresentano elementi negativi del fatto, la cui sussistenza impedisce sin dall'origine la configurabilità del fatto tipico.

In particolare le cause di giustificazione

sono:

- il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)
- l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
- la legittima difesa (art. 52 c.p.)
- l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
- lo stato di necessità (art.54 c.p.)

Teoria della tripartizione

Secondo la diversa teoria della tripartizione, invece, l'antigiuridicità si pone quale elemento costitutivo del reato (o elemento valutativo del fatto) in grado di attribuire un valore agli elementi descrittivi del fatto (condotta ed evento), altrimenti neutri.

Secondo tale teoria, le cc.dd. cause di giustificazione già riportate sono elementi che escludono non già il fatto tipico, bensì la sua antigiuridicità. Il fatto, in presenza di una causa di giustificazione, non è antigiuridico.

L'elemento oggettivo del reato

Analizziamo adesso partitamente i singoli elementi costitutivi del reato.

L'elemento oggettivo (o materiale) del reato è costituito a sua volta:

- dalla condotta
- dall'evento
- dal nesso di causalità fra condotta ed evento

Vediamo ciascuno di questi elementi in dettaglio...

La condotta e la distinzione dei reati in base alla condotta

La condotta è il comportamento materiale umano descritto dalla norma penale Incriminatrice che deve essere posto in essere dall'autore del fatto.

In relazione alla condotta, i reati possono distinguersi in diverse categorie.

Vediamo insieme quali sono:

- i reati a forma libera (o causalmente orientata), cioè quei reati nei quali la condotta può attuarsi nelle più svariate forme, rimesse alla libertà d'agire del soggetto attivo, purché in grado di cagionare l'evento previsto dalla norma (ad es. l'omicidio, art. 575 c.p.)
- i reati a forma vincolata, cioè quei reati nei quali il legislatore prescrive specifici aspetti modali della condotta attraverso cui commettere l'illecito (es. truffa, art. 640 c.p.)

Altra fondamentale distinzione è quella fra:

- reati commissivi
- reati omissivi
- reati commissivi mediante omissione (o reati omissivi impropri)
-

Nei reati commissivi, la legge prevede un comportamento attivo dell'agente, una condotta "di fare", descrittiva di qualsivoglia movimento dell'uomo in grado di determinare una modificazione della realtà esterna (es. omicidio art. 575 c.p.).

Nei reati omissivi la condotta ha un contenuto "negativo", descrittivo di un "non fare", ovvero l'agente risponde del reato laddove non ponga in essere una determinata azione (es. omissione di soccorso, art. 593 c.p.).

Nei reati commissivi mediante omissione (ovvero omissivi impropri), il legislatore equipara il non aver posto in essere una determinata azione che si ha l'obbligo giuridico di porre in essere alla causazione dell'evento, naturalistico o giuridico, che si sia verificato in ragione della condotta omissiva.

Norma di riferimento per tale categoria di reati è rappresentata dall'art. 40, 2 c., c.p. secondo il quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Elementi qualificanti il reato omissivo improprio sono dunque:

- una situazione tipica di pericolo per il bene oggetto di tutela giuridica che può essere fronteggiata tenendo una condotta attiva
- una condotta omissiva posta in essere da parte dell'autore del reato
- il prodursi dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire
- la causalità omissiva
- la preesistenza di una posizione di garanzia riconducibile all'autore del reato

L'evento del reato

Passando poi all'evento, questo è inteso come il "risultato" effettuale della condotta, consistente nella lesione o nella messa in pericolo del bene oggetto di tutela normativa conseguente al comportamento umano.

Tradizionalmente, l'evento può essere inteso in senso:

- naturalistico
- o giuridico

L'evento è naturalistico nel caso in cui la condotta abbia determinato una modificazione della realtà esterna apprezzabile. In tal caso l'evento è specificamente previsto dalla fattispecie incriminatrice (ad es. l'omicidio, in cui l'evento naturalistico è costituito dalla morte di una persona fisica).

Diversamente, l'evento è giuridico qualora consista con l'offesa, ovvero con la messa in pericolo del bene protetto dalla fattispecie di parte speciale, ma tale risultato resta confinato esclusivamente ad una dimensione giuridica.

Non vi sarebbero dunque reati privi di evento, sempre sussistendo l'evento in senso giuridico, anche ove manchi evento inteso in senso naturalistico.

La differenza fra evento inteso in senso naturalistico ed evento inteso in senso giuridico è alla base poi della ulteriore distinzione fra:

- reati di evento, in cui l'evento è tipico ed è previsto dalla fattispecie di parte speciale e quindi il reato non si perfeziona laddove l'evento non si verifichi (ad es. gli atti persecutori, art. 612 bis c.p.)
- e reati di mera condotta in cui la fattispecie risulta integrata mediante il verificarsi della sola condotta tipica prevista dal legislatore (ad es. l'evasione art. 385 c.p.)

Il nesso di causalità

Elemento essenziale della componente oggettiva del reato è il nesso di causalità, ovvero il rapporto causale che deve necessariamente sussistere fra la condotta e l'evento, tale che questo risulti causalmente collegato alla prima.

Diretta emanazione del principio costituzionale per il quale "la responsabilità penale è personale" (art. 27 Cost.), l'art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

In altre parole, l'evento (naturalistico o giuridico) può essere imputato ad un soggetto solo qualora sia conseguenza diretta della sua azione o omissione.

Allo stesso modo, ad esempio nei reati omissivi impropri, non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Le principali teorie in punto di causalità elaborate dalla dottrina sono 4, e precisamente:

1. la teoria c.d. della equivalenza delle circostanze
2. la teoria c.d. della causalità adeguata
3. la teoria c.d. della causalità umana
4. la teoria c.d. della legge di copertura

Vediamole in dettaglio...

Teoria della equivalenza delle circostanze

Partiamo dalla teoria della equivalenza delle circostanze.

Secondo questa teoria, anche nota come teoria della condicio sine qua non (ovvero della causalità naturalistica), causa dell'evento è l'insieme di tutte le condizioni antecedenti in rapporto di reciproca equivalenza: qualsivoglia concausa concorre alla verifica dell'evento e ne costituisce perciò solo causa necessaria e sufficiente.

La verifica circa la sussistenza del nesso di causalità in questo caso viene attuata attraverso un c.d. giudizio controfattuale: escludendo idealmente dalla progressione del fatto la condotta singolarmente presa in esame, occorre verificare se l'evento di sarebbe comunque verificato e con quali conseguenze, escludendo il nesso di causalità (e quindi il reato) solo in relazione a quelle condotte neutre o indifferenti rispetto al verificarsi dell'evento lesivo.

Teoria della causalità adeguata

Secondo la teoria della c.d. causalità adeguata, invece, ai fini della sussistenza del nesso di causalità è necessario che il soggetto agente abbia causato l'evento con un'azione adeguata, idonea a determinare l'evento sulla base dell'id quod plerumque accidit, ovvero sulla base delle comuni regole di esperienza.

Teoria della causalità scientifica sotto leggi di copertura

Secondo la teoria della causalità scientifica sotto leggi di copertura, è causa di un evento penalmente rilevante quella condotta che, valutata alla luce di leggi universali e statistiche (c.d. "leggi di copertura", con ciò intendendosi la migliore scienza ed esperienza accreditata in un dato momento storico), sia con certezza (ovvero con giudizio di elevata probabilità prossimo alla certezza) in grado di produrre l'evento stesso, il quale diversamente non si sarebbe verificato.

L'elemento soggettivo del reato

Chiariti gli elementi integranti l'elemento oggettivo o materiale del reato, vediamo ora in cosa consiste l'elemento soggettivo o psicologico.

L'art. 42 c.p. prevede che nessuno possa essere punito per una condotta commissiva od omissiva prevista dalla legge come reato se non l'ha commesso con coscienza e volontà.

L'elemento soggettivo del reato consiste dunque nella coscienza e nella volontà dell'azione, ovvero della omissione: è il criterio di imputazione soggettiva della condotta materiale al suo autore.

Esso può assumere diverse forme:

- dolo
- colpa
- preterintenzione

In generale, può dirsi che per i delitti è sempre necessario il dolo, prevedendo la legge esplicitamente i casi in cui rileva la mera colpa, ovvero la preterintenzione.

Nelle contravvenzioni invece è sufficiente la coscienza e la volontarietà della condotta, indifferentemente punita a titolo di dolo o colpa.

Vediamo ciascuna di queste 3 forme più approfonditamente...

Il dolo

Il dolo è la forma più “grave” di colpevolezza.

Secondo l’art. 43 c.p. il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo quindi consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta tipica prevista dalla fattispecie di parte incriminatrice e di cagionare l’evento dannoso o pericoloso previsto dalla legge come conseguenza di essa.

Il dolo va quindi tenuto distinto dal movente, che è invece la ragione per la quale l’agente delinque.

A seconda della intensità, il dolo può assumere diverse forme, e cioè:

- dolo intenzionale
- dolo diretto
- dolo eventuale

Si ha dolo intenzionale (o diretto di primo grado), quando il soggetto agente si prefigura tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e l’evento come scopo finale della propria azione od omissione, che volontariamente persegue.

Il dolo diretto (o di secondo grado) si verifica invece qualora l’evento, pur non essendo direttamente voluto dall’agente viene previsto come conseguenza certa o altamente probabile della sua azione o omissione. Il dolo diretto può anche assumere la ulteriore forma del dolo alternativo che si ha quando l’agente si prefigura alternativamente due eventi, l’uno o l’altro come conseguenza della propria condotta, e li persegue in modo alternativo o indifferente.

Si parla infine di dolo eventuale quando l’agente non intende perseguire direttamente la verificazione dell’evento, tuttavia l’evento stesso è considerato una conseguenza eventuale o altamente probabile della sua condotta ed egli accetta il rischio che questo possa verificarsi in conseguenza di essa.

Date le caratteristiche del dolo eventuale, esso è tradizionalmente incompatibile con il delitto tentato che, ai sensi dell’art. 56 c.p. si configura qualora un soggetto ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Infine, il dolo può essere

- generico
- specifico

Il dolo generico è la forma classica del dolo e consiste nella coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi costitutivi del reato (es. omicidio, art. 575 c.p.);

il dolo è specifico quando il legislatore individua in modo puntuale il fine perseguito dall’agente (es. rapina, art. 628 c.p.).

La colpa

La colpa è il secondo criterio di imputazione soggettiva del reato.

L'art. 43, c. 2, c.p. stabilisce che il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Dalla definizione normativa deriva che il reato è colposo quando l'evento, come conseguenza della azione o omissione, non è dall'agente voluto, anche se dallo stesso è previsto.

Tradizionalmente, la colpa può essere

- generica
- specifica

La colpa è generica se l'evento si verifica per negligenza (distrazione, inaccortezza), imprudenza (inosservanza delle comuni regole di cautela) o imperizia (compiere una certa attività senza averne le necessarie cognizioni).

La colpa invece è specifica quando l'evento non voluto dall'agente deriva dalla inosservanza di regole cautelari scritte in leggi, ordini, regolamenti e discipline.

Di particolare rilievo è infine la categoria della colpa cosciente (o con previsione) tradizionalmente affine, ma concettualmente distinta dal dolo eventuale. Si ha colpa cosciente quando l'agente prevede che dalla sua condotta possa scaturire un evento criminoso ma agisce ugualmente, con il convincimento di poterlo evitare. Rispetto al dolo eventuale, dunque, cambia l'atteggiamento psicologico del soggetto agente che, se in colpa, non accetta nemmeno il rischio di verificazione dell'evento, convinto di poterlo evitare, mentre nel dolo eventuale questo viene accettato come probabile conseguenza della condotta.

La preterintenzione

Da ultimo, il fatto-reato può essere imputato al suo autore con preterintenzione.

L'art. 43, c. 3, c.p. stabilisce che il delitto è preterintenzionale o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

Nella preterintenzione, in definitiva, l'evento dannoso esorbita dall'atteggiamento volitivo del soggetto, pur essendo conseguenza della sua condotta commissiva o omissiva.

Anche se previsto quale criterio di imputazione soggettiva del fatto di carattere generale, in realtà l'unica ipotesi di delitto preterintenzionale prevista dal codice è l'omicidio preterintenzionale delineato dall'art. 584 c.p. che punisce la condotta di chi, con atti diretti unicamente a percuotere o a provocare lesioni personali (artt. 581 e 582 c.p.) nei confronti di taluno, ne cagioni, senza volerlo, la morte.

Conclusione

Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione.

Ti ricordo che abbiamo analizzato:

- il soggetto attivo e passivo del reato
- l'oggetto giuridico e materiale del reato
- le pene, principali ed accessorie, in funzione della classificazione dei reati in delitti e contravvenzioni
- e la struttura del reato